



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE

FP CGIL VV.F.

OGGETTO: Riscontro alla nota dell'O.S. FP CGIL VV.F. del 9 gennaio 2026. - Fruizione frazionata permessi mensili ai sensi della Legge 104/92.

In riscontro alla nota di codesta Organizzazione sindacale del 9 gennaio u.s., in merito alla fruizione dei permessi retribuiti previsti dalla legge 104/92 per l'intero turno di servizio indipendentemente dall'orario di servizio svolto, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato quanto di seguito riportato.

“Al riguardo, si fa presente che il D.P.R. 7 maggio 2008 e successive modifiche prevede all’art. 17, comma 8, che la durata dei permessi retribuiti, tra i quali sono ricompresi anche i permessi ex. Legge n. 104/92, è corrispondente alla durata della giornata lavorativa di sei ore, specificando, altresì, che per il personale inserito in turni, si considera l’equivalenza in ore.

All’ultimo periodo del medesimo comma è stabilito, infine, che “in caso di fruizione del permesso giornaliero per la durata complessiva del turno, le ore eccedenti vengono scomputate dal monte ore individuale della banca ore del dipendente”.

È il caso di evidenziare che il diritto di cui si tratta è da fruirsi secondo le modalità previste dal citato art. 17 comma 8 in considerazione della specificità del rapporto d’impiego — in regime di diritto pubblico — del personale permanente del C.N.VV.F., disciplinato ai sensi della legge n. 252/2004 e del d.lgs. 139/2006 e s.mm.ii., nonché alla luce di quanto stabilito dall’art. 19 della legge n. 183/2010 ove al comma 1 si prevede che “Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impegni in attività usuranti”.

Difatti, se il diritto alla fruizione dei tre giorni di permessi mensili di cui alla legge n. 104/1992 non fosse assicurato secondo le disposizioni di cui al citato art. 17 comma 8, alla luce della struttura in turni dell’orario di lavoro del personale operativo del C.N.VV.F. sarebbe a rischio la piena funzionalità operativa dei servizi di soccorso tecnico urgente presso i Comandi.”



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

“Quanto sopra è confermato dal TAR Sicilia con sentenza n. 901/2025, secondo cui il dipendente che svolge attività lavorativa in turni di sei ore per sei giorni la settimana, quando usufruisca del permesso, può svolgere l’attività di assistenza per l’intera giornata, ma è altresì vero che il dipendente che svolga attività lavorativa in turni di dodici ore per tre giorni la settimana può svolgere l’attività di assistenza per l’intera giornata nei giorni in cui non presta servizio, a differenza del dipendente che svolge attività lavorativa per sei giorni la settimana.”

Il citato TAR non ha riscontrato, pertanto, alcuna disparità di trattamento, in quanto i dipendenti con diversa articolazione della prestazione lavorativa beneficiano nella stessa misura del menzionato diritto di “svolgere attività assistenziale in luogo dell’attività lavorativa”.”

p. IL CAPO DELL'UFFICIO
F. Labbate